

- per fascia di età,
- per tipo di animale (castrato o no) nel caso di domande relative alla seconda fascia di età,

e precisando se sia stato concesso l'importo complementare previsto per le aziende con un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/ha, nonché, per ciascuno dei dati succitati, il numero di produttori interessati ;

- b) il numero delle vacche nutrici per le quali sono state accolte domande di premio per vacca nutrice, ripartendo tale numero secondo i regimi di cui all'articolo 4 d, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, e segnalando l'eventuale concessione dell'importo complementare previsto per le aziende con un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/ha, nonché, per ciascuno di detti regimi, il numero dei produttori interessati ;

- c) l'eventuale concessione del premio nazionale complementare al premio per vacca nutrice, indicando :

- le condizioni di concessione e
- l'importo totale concesso per capo ;

- d) il numero di animali per i quali sono state accolte domande di premi esenti dal coefficiente di densità, nonché il numero di produttori interessati ;

- e) eventualmente, il numero di capi per i quali sono state accolte domande di premi di trasformazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione